



Data 24/03/2026 Protocollo N° 0183690 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: Approvazione del "Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2026" – Trasmissione DGR n.167 del 17.03.2026.

Invio a mezzo PEC

Ai Signori Responsabili del  
Servizio di Sanità Animale  
delle Aziende Ulss del Veneto

Ai Servizi Veterinari delle  
Regioni e Province Autonome

Alle Associazioni di Categoria

e, p.c.

Al Ministero della Salute  
Direzione Generale della Sanità Animale  
Ufficio III

Alla Direzione Sanitaria  
IZS delle Veneziae

In allegato alla presente, si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, Delibera della Giunta regionale del Veneto n.167 del 17 marzo 2026, ad oggetto: "Approvazione del 'Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2026'".

Nell'occasione, si porgono cordiali saluti.

UNITÁ ORGANIZZATIVA  
SANITÁ ANIMALE E FARMACI VETERINARI  
Il Direttore  
- Dott. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: Dott. Michele Brichese - Tel. 041/2791303 – e-mail: michele.brichese@regione.veneto.it  
Referente dell'istruttoria: Dott.ssa Laura Favero – Tel. 041/2791569 – e-mail: laura.favero@regione.veneto.it  
Segreteria: Tel. 041/2791304

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da BRICHESI MICHELE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale  
**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**  
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



Proposta n. 241 / 2026

**PUNTO 5 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 17/03/2026**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 167 / DGR del 17/03/2026**

**OGGETTO:**

Approvazione del "Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2026".



### *COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE*

Presidente	Alberto Stefani	Presente
Vicepresidente	Lucas Pavanetto	Presente
Assessori	Massimo Bitonci	Presente
	Dario Bond	Presente
	Gino Gerosa	Presente
	Filippo Giacinti	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
	Paola Roma	Presente
	Diego Ruzza	Presente
	Elisa Venturini	Presente
	Marco Zecchinato	Presente
	Segretario verbalizzante	Stefania Zattarin

### *RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI*

GINO GEROSA

### *STRUTTURA PROPONENTE*

AREA SANITA' E SOCIALE

### *APPROVAZIONE*

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione del “Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l’anno 2026”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva il “*Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l’anno 2026*”.

---

Il relatore riferisce quanto segue.

La Rinotracheite Bovina Infettiva/Vulvovaginite pustolosa (IBR/IPV, o più brevemente “IBR”) è un’infezione che causa negli animali sintomatologia a carico dell’apparato respiratorio e riproduttivo, portando (a seconda dei casi) a cali di produzione, ipofecondità o aborti, ed è stata riscontrata negli anni nel territorio nazionale e in quello regionale.

La Regione del Veneto ha dunque adottato numerosi Piani di controllo dell’IBR, a partire dalla DGR n. 2199 del 9/08/2002, fino alla recente DGR n. 91 del 4/02/2025, di approvazione del “Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l’anno 2025”.

L’opportunità, in particolare, di approvare quest’ultimo Piano per l’anno 2025 ed esteso al solo territorio della provincia di Belluno, ha trovato fondamento in molteplici ragioni.

Nel dettaglio, il Regolamento n. 429/2016/UE del 9 marzo 2016 ha stabilito le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali, elencate nell’art. 5 e nell’Allegato II, che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, tra le quali è ricompresa la Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR).

Il Regolamento di esecuzione n. 1882/2018/UE del 3 dicembre 2018 ha inoltre definito le malattie elencate nel Reg. (UE) n. 429/2016, suddividendole in categorie che vanno dalla “A” alla “E”, in base al livello di pericolosità e potenziale danno arrecato agli animali e alla loro diffusibilità: l’IBR, è stata classificata tra le malattie di categoria “C”, per le quali è prevista l’adozione facoltativa da parte degli Stati membri di programmi nazionali di eradicazione ai fini preventivi e di controllo.

A livello nazionale, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 136/2022, i programmi nazionali facoltativi di eradicazione per le malattie di categoria “C”, per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti, devono essere stabiliti dal Ministero della Salute, al fine di assicurare un livello uniforme di tutela della salute animale.

A tal riguardo, la Direzione Strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali presso il Ministero della Salute, come risulta dal resoconto del 31/01/2023, acquisito agli atti della Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, aveva deciso di adottare un Piano nazionale di eradicazione dell’IBR con decorrenza dall’anno 2024.

Gli allevamenti bovini del territorio bellunese presentavano tuttavia indifferibili esigenze di tutela, tali per cui, nelle more della formalizzazione del sovra citato Piano nazionale, con DGR n. 546 del 9/05/2023, DGR n. 224 del 13/03/2024 e infine con DGR n. 91 del 4/02/2025, si è ritenuto opportuno approvare degli specifici piani di azione per i rispettivi anni 2023, 2024 e 2025.



La provincia di Belluno, invero, diversamente dagli altri territori regionali, presenta un elevato livello sanitario degli allevamenti, come risulta dai controlli finora effettuati, tale per cui, solo nel territorio bellunese, è stata sospesa da più di 2 anni la vaccinazione nei confronti dell'IBR, requisito previsto dal Regolamento n. 689/2020/UE e dal Regolamento n. 620/2021/UE, per ottenere la qualifica di territorio indenne. Si evidenzia, ancora, l'opportunità di tutelare gli allevamenti bovini del territorio bellunese contro il rischio di discriminazione nelle movimentazioni e nella commercializzazione rispetto ai territori limitrofi, quali le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Friuli-Venezia Giulia, aventi una qualifica sanitaria per IBR superiore, in particolare in relazione alle movimentazioni verso gli alpeggi, le quali vengono effettuate esclusivamente nella stagione estiva. Infatti, ai sensi della citata normativa europea, le movimentazioni di animali verso territori con qualifica sanitaria superiore sono consentite solo previa effettuazione di specifici test sanitari, i cui costi di esecuzione sono a carico degli allevatori.

Ciò premesso, come risulta dai dati trasmessi dal Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), alla competente U.O. Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, il livello di adesione al più volte citato *“Piano facoltativo di controllo dell'IBR per il territorio della provincia di Belluno per l'anno 2025”* da parte degli allevatori della provincia di Belluno, è risultato essere particolarmente elevato, essendo state controllate 265 aziende di bovini da latte su un totale di 318: ciò è da ascrivere all'importanza che gli allevatori bellunesi attribuiscono alle movimentazioni da e verso gli alpeggi, dove è frequente la promiscuità con animali provenienti da Regioni e Province confinanti, aventi qualifica sanitaria superiore nei confronti dell'IBR.

Si precisa, tuttavia, che il Piano facoltativo di controllo dell'IBR approvato con DGR n. 91 del 4/02/2025 ha terminato la sua efficacia il 31/12/2025 e che il Ministero della Salute non ha adottato un Piano nazionale di controllo dell'IBR.

Alla luce di quanto esposto, in ragione dell'opportunità di proseguire nella pianificazione di azioni volte a tutelare gli allevamenti di bovini da riproduzione della provincia di Belluno e in considerazione dei risultati positivi raggiunti con l'attuazione del Piano regionale del 2025, si ritiene di proporre alla Giunta regionale l'approvazione del *“Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2026”* contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Le limitate positività ad IBR riscontrate sul totale degli allevamenti controllati nel 2025 (4 aziende positive su 265 controllate) evidenziano inoltre una condizione epidemiologica favorevole per il raggiungimento dell'eradicazione della malattia su tutto il territorio provinciale nei prossimi anni. In tal senso il proseguimento delle attività nel 2026 permetterà un ulteriore avanzamento verso l'ottenimento dell'indennità ad IBR per tutto il territorio provinciale.

Si precisa che il Piano in parola è conforme nel contenuto a quello approvato con DGR n. 91 del 4/02/2025 e prevede, pertanto, l'esecuzione di prelievi di sangue da parte del personale della Azienda ULSS n. 1 *“Dolomiti”* di Belluno, ovvero da personale veterinario dalla stessa Azienda incaricato, su richiesta facoltativa da parte degli allevatori di bovini della zona. I campioni saranno analizzati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), in qualità di laboratorio ufficiale.

Si incarica infine l'U.O. Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;



VISTI il Regolamento n. 620/2021/UE, il Regolamento n. 689/2020/UE, il Regolamento di esecuzione n. 1882/2018/UE e il Regolamento n. 429/2016/UE;

VISTO il D.Lgs. n.136 del 5 agosto 2022 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

VISTO il resoconto della Direzione Strategica del Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali del Ministero della Salute del 31 gennaio 2023;

VISTE la DGR n. 2199 del 9/08/2002, la DGR n. 870 del 26/03/2004, la DGR n. 273 del 9/02/2010, la DGR n. 526 del 15/04/2014 e la DGR n. 619 del 5/05/2016;

VISTE la DGR n. 571 del 4/05/2021, la DGR n. 715 dell'8/06/2021 e la DGR n. 839 del 22/06/2021;

VISTA la DGR n. 91 del 4/02/2025 "*Approvazione del Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2025*";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31/12/2012, n. 54;

#### DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il "*Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2025*" ha terminato la sua efficacia al 31 dicembre 2025;
3. di prendere atto che il Ministero della Salute non ha adottato un Piano nazionale di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR);
4. di approvare il "*Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2026*", di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con efficacia temporale limitata all'anno 2026;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare l'Unità Organizzativa Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta regionale  
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -







## Piano facoltativo di eradicazione della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) nel territorio della provincia di Belluno per l'anno 2026

### 1) MISURE GENERALI

Il presente piano, ad adesione volontaria, è destinato agli allevamenti da riproduzione siti nella provincia di Belluno.

Gli allevamenti interessati comunicano formalmente al Servizio Veterinario della Azienda ULSS n.1 "Dolomiti" di Belluno la propria intenzione ad aderire al Piano, impegnandosi altresì al rispetto delle seguenti misure:

- a) divieto di vaccinazione degli animali allevati nei confronti dell'IBR;
- b) i bovini da riproduzione sono soggetti ai controlli da parte di veterinari ufficiali AULSS (o veterinari da questa delegati) previsti nei successivi paragrafi 2) e 3), senza costi a carico dell'allevatore;
- c) i bovini da riproduzione movimentati per l'alpeggio verso malghe site in Regioni/P.A. con qualifica sanitaria nei confronti dell'IBR superiore al Veneto (Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano e Regione Friuli-Venezia Giulia) sono soggetti ai controlli pre-moving da parte di veterinari ufficiali AULSS (o veterinari da questa delegati) previsti dalla normativa vigente, senza costi a carico dell'allevatore.

Il Servizio Veterinario della Azienda ULSS, sulla base dell'esito dei controlli effettuati nei confronti della malattia, inserisce e aggiorna, nella Banca Dati Nazionale (BDN), le qualifiche sanitarie per IBR degli allevamenti.

### 2) CONTROLLI SANITARI PER L'ACQUISIZIONE DELLO STATUS DI STABILIMENTO INDENNE DA IBR (ai sensi del Regolamento n. 689/2020/UE)

1. Lo status di indenne da Rinotracheite Infettiva Bovina/Vulvovaginite Pustolosa Infettiva (IBR/IPV) può essere concesso a uno stabilimento che detiene bovini solo se:
  - a) Negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di IBR/IPV nei bovini detenuti nello stabilimento;
  - b) Negli ultimi due anni nessun bovino detenuto nello stabilimento è stato vaccinato contro l'IBR/IPV;
  - c) I bovini detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, tenendo conto delle vaccinazioni DIVA effettuate in precedenza, ad almeno uno dei seguenti regimi di prove, nell'ambito dei quali sono state effettuate prove sierologiche per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1:
    - I. Indipendentemente dallo stato vaccinale su un campione di sangue o latte individuale nel corso di un periodo non superiore a 12 mesi; o
    - II. Per animali **NON VACCINATI** nel caso di uno stabilimento in cui almeno il 30% dei bovini è in lattazione su base annua:
      - su campioni di latte di massa prelevati in almeno tre occasioni a intervalli non inferiori a tre mesi da bovine in lattazione che rappresentino tutte le unità epidemiologiche dello stabilimento (in pool da max 50 capi);
      - su campioni di sangue prelevati da tutte le bovine non in lattazione di età superiore a 12 mesi e da tutti i bovini maschi di età superiore a 12 mesi utilizzati per la riproduzione o destinati a tale fine, e



7d38f360



- su un campione casuale di sangue prelevato da bovini maschi di età superiore a 12 mesi non destinati alla riproduzione. Il numero di animali sottoposti a prove deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10%.
2. Dall'inizio del campionamento tutti i bovini introdotti nello stabilimento:
- a) Provengono da stabilimenti indenni da IBR/IPV e, nel caso in cui gli stabilimenti di origine siano situati in uno Stato membro o in una zona non indenni da IBR/IPV né contemplati da un programma di eradicazione approvato, sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, effettuata su un campione prelevato dopo la loro introduzione e prima della concessione dello status di indenne da IBR/IPV; oppure
  - b) Sono stati sottoposti a quarantena prima della loro introduzione e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) effettuata su un campione prelevato non prima di 21 giorni a decorrere dall'inizio della quarantena; e
  - c) Dall'inizio del campionamento tutto il materiale germinale di bovini introdotto nello stabilimento proviene da:
    - i. Stabilimenti indenni da IBR/IPV; oppure
    - ii. Stabilimenti riconosciuti di materiale germinale.
3. In deroga al punto 1, lo status di indenne da IBR/IPV può essere concesso a uno stabilimento se tutti i bovini provengono da stabilimenti indenni da IBR/IPV situati in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV o in uno Stato membro o in una zona contemplati da un programma di eradicazione approvato, purché:
- Nello stabilimento siano introdotti solo bovini non vaccinati contro l'infezione da IBR/IPV, se tale stabilimento è situato in uno Stato membro o in una zona:
    - i) indenni da IBR/IPV; oppure
    - ii) in cui è in vigore un divieto di vaccinazione nell'ambito della strategia di eradicazione contemplata da un programma di eradicazione approvato;
  - Tutti i bovini introdotti siano stati sottoposti a quarantena prima della loro introduzione e siano risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) effettuata su un campione prelevato non prima di 21 giorni a decorrere dall'inizio della quarantena, o provengano da stabilimenti indenni da IBR/IPV e siano risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1 effettuata su un campione prelevato negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione, nei casi in cui:
    - Lo stabilimento sia situato in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV e gli stabilimenti di origine non siano situati in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV; oppure
    - Lo stabilimento sia situato in uno Stato membro o in una zona contemplati da un programma di eradicazione approvato e gli stabilimenti di origine siano situati in uno Stato membro o in una zona non indenni da IBR/IPV né contemplati da un programma di eradicazione approvato.

### 3) CONTROLLI SANITARI PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI STABILIMENTO INDENNE DA IBR (ai sensi del Regolamento n. 689/2020/UE)

Lo status di indenne da IBR/IPV di uno stabilimento che detiene bovini può essere mantenuto solo se:

1. Negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi confermati di IBR/IPV nei bovini detenuti nello stabilimento;



7d38f360



2. Negli ultimi due anni nessun bovino detenuto nello stabilimento è stato vaccinato contro l'IBR/IPV;
3. Dall'inizio del campionamento, tutto il materiale germinale di bovini introdotto nello stabilimento proviene da:
  - Stabilimenti indenni da IBR/IPV; oppure
  - Stabilimenti riconosciuti di materiale germinale.
4. Sono effettuate, con esito negativo, prove sierologiche per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, tenendo conto delle vaccinazioni effettuate in precedenza con un vaccino DIVA:
  - I. Indipendentemente dallo stato vaccinale un campione di sangue prelevato su base annua su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi; o
  - II. Per animali NON VACCINATI nel caso di uno stabilimento in cui almeno il 30% dei bovini è in lattazione su base annua:
    - Su campioni di latte di massa prelevati in almeno tre occasioni a intervalli non inferiori a tre mesi da bovine in lattazione che rappresentino tutte le unità epidemiologiche dello stabilimento (in pool da max 50 capi), e
    - Su campioni di sangue prelevati da tutti i bovini maschi riproduttori di età superiore a 24 mesi;
5. Nello stabilimento sono introdotti solo bovini non vaccinati contro l'infezione da IBR/IPV, se tale stabilimento è situato in uno Stato membro o in una zona:
  - Indenne da IBR/IPV; oppure
  - In cui è in vigore un divieto di vaccinazione nell'ambito della strategia di eradicazione contemplata da un programma di eradicazione approvato;
6. Tutti i bovini introdotti sono stati sottoposti a quarantena prima della loro introduzione e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) effettuata su un campione prelevato non prima di 21 giorni a decorrere dall'inizio della quarantena, o provengono da stabilimenti indenni da IBR/IPV e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero o glicoproteina B) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1 effettuata su un campione prelevato negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione, nei casi in cui:
  - Lo stabilimento è situato in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV e gli stabilimenti di origine non sono situati in uno Stato membro o in una zona indenni da IBR/IPV; oppure
  - Lo stabilimento è situato in uno Stato membro o in una zona contemplati da un programma di eradicazione approvato e gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o in una zona non indenni da IBR/IPV né contemplati da un programma di eradicazione approvato.
7. Se l'indennità è mantenuta per almeno 3 anni è sufficiente un campione di sangue prelevato da un numero di bovini tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (tabella A, di seguito riportata).



7d38f360



Tabella A - Numero di bovini da campionare in ciascun allevamento, al fine di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10%.

N. capi in allevamento	N. capi da testare
0-10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29



7d38f360

